



Il Fisco semplice

u. 9
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Riforma fiscale

Brevi riflessioni sul riordino delle agevolazioni fiscali

Lo studio delle **agevolazioni fiscali** riveste notevole importanza nell'ambito del diritto tributario. Nate principalmente come esclusioni ed esenzioni d'imposta, le agevolazioni fiscali hanno, infatti, visto una notevole espansione delle loro tipologie, assumendo le più diverse forme: **crediti d'imposta, deduzioni, detrazioni, dilazioni di pagamento, regimi sostitutivi e sospensioni temporanee o definitive dell'obbligazione tributaria**. Nel tempo, le diverse misure agevolative si sono poi stratificate, contribuendo alla frammentarietà ed alla complessità del sistema tributario e riducendo la trasparenza del processo di prelievo e di destinazione delle risorse pubbliche.

Ciò premesso, l'ultimo **Rapporto annuale sulle spese fiscali (2024)** identifica **575 spese fiscali erariali**, con un aumento rispetto al **2016 (468 spese fiscali)** del **22,9%**.

Delle **575** spese fiscali censite:

- › **194 sono riconducibili all'IRPEF;**
- › **110 sono riconducibili all'IRES;**
- › **53 sono riconducibili all'IVA;**
- › **74 sono riconducibili alle altre imposte indirette;**
- › **54 misure sono rappresentate da crediti d'imposta, mentre le restanti misure sono riferite alle accise e ad altre imposte, tra cui i regimi sostitutivi.**

Delle **575** misure censite, **515** risultano ancora vigenti nel

2025 e per **297** di queste è stato possibile effettuare una **valutazione puntuale degli effetti finanziari** che ammontano nel complesso a:

- › **108,6 miliardi di euro per il 2025;**
- › **104,8 miliardi di euro per il 2026;**
- › **84,1 miliardi di euro per il 2027.**

È opportuno, comunque, evidenziare la riduzione del numero di agevolazioni fiscali relative al 2024 (**575**) rispetto al numero registrato nel 2023 (**625**), ascrivibile, in parte, alla cessazione dell'operatività di talune misure agevolative per naturale scadenza, non aventi più effetti finanziari dal 2025, fermo restando, ovviamente, il mantenimento di quelle spese fiscali che - pur cessate nel 2024 o in anni precedenti - sono ancora fruibili su più annualità (2025 e successivi).

Resta, comunque, elevato il numero di agevolazioni fiscali censite nei vari anni evidenziando, altresì, l'ampia varietà delle tipologie di spese fiscali esistenti (**esclusioni,**

L'aforisma del mese

Affinché i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo Stato.

— Luigi Einaudi

deduzioni dall'imponibile, detrazioni dall'imposta lorda, esenzioni, riduzioni di aliquote, regimi speciali di favore, crediti d'imposta e "bonus" vari) che non favorisce, di certo, la semplicità del nostro sistema tributario.

Relativamente al **trend degli effetti sul gettito derivante dalle misure agevolative**, si evidenzia un aumento delle minori entrate per il 2025 rispetto al 2016 di circa il **118%**. Sempre sul 2025 si registra, peraltro, un aumento del minor gettito anche rispetto al 2024 (**circa 14 miliardi di euro**) nonostante la diminuzione del numero di agevolazioni fiscali.

Ora, se negli ultimi anni l'Italia ha fatto significativi passi avanti sul censimento delle spese fiscali, si registrano, tuttavia, ancora molte incertezze rispetto al loro numero e alla loro natura, ai valori finanziari, ai beneficiari, agli importi pro capite e ai parametri di classificazione. In particolare, benché previste dalle norme in vigore, non sono ancora disponibili analisi sull'impatto *ex post* delle spese fiscali e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi di *policy* per cui erano state istituite.

Le **agevolazioni fiscali** sono, comunque, strumenti che permettono il raggiungimento di fini extra-fiscali che lo Stato deve conseguire per valorizzare e promuovere specifiche situazioni meritevoli di protezione giuridica.

Inoltre, le **agevolazioni fiscali** attualmente vigenti - **ed in particolar modo i crediti di imposta** - sono, in diversa misura, in grado di **sostenere in maniera efficace le imprese** e di indirizzare gli investimenti verso obiettivi di *policy* condivisibili.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il **credito di imposta** è uno **strumento agevolativo ben accolto dalle imprese**, data la rapidità dei tempi di concessione e la facilità di utilizzo. Se, infatti, nel caso di contributi pubblici, i soggetti interessati debbono spesso confrontarsi con i tempi e le complessità che caratterizzano l'emanazione di provvedimenti amministrativo-concessori, nel caso dei crediti d'imposta, invece, le imprese, una volta sostenuto l'onere, possono, avendone i requisiti, ottenere immediatamente, tramite compensazione, il beneficio fiscale.

Peraltro, il **credito d'imposta** permette l'abbattimento anche di imposte diverse da quelle sui redditi e di contributi, potendo così essere fruito anche da imprese in fase di start-up

o da soggetti che risultano in perdita in sede di dichiarazione annuale.

Inoltre, il **credito di imposta** garantisce vantaggi anche all'Amministrazione finanziaria. Come affermato nel citato **Rapporto annuale sulle spese fiscali, "il credito di imposta rappresenta uno strumento trasparente che consente all'Amministrazione Tributaria di tenere sotto controllo l'esatto ammontare dei benefici concessi e fruiti."**

Alla luce della breve analisi svolta, possiamo, quindi, affermare, senza ombra di dubbio, che le **agevolazioni fiscali sono strumenti di sostegno essenziali per il mondo delle imprese: esse non vanno, assolutamente, eliminate, ma possono, certamente, essere razionalizzate.**

È, dunque, necessario aumentare la qualità delle informazioni sulle spese fiscali, anche mediante analisi sull'impatto *ex post* delle singole spese fiscali, così da poter fornire maggiori e migliori dati che aiutino a distinguere le agevolazioni che rispondono ad obiettivi di *policy* condivisi.

La razionalizzazione delle agevolazioni fiscali deve, però, tradursi in una revisione strutturale delle spese fiscali. È necessario, quindi, agire su tutte le misure in essere per trasmettere un chiaro e netto messaggio di equità dello sforzo riformatore.

Il riordino delle agevolazioni fiscali non può, pertanto, che avvenire nell'ambito di una riforma fiscale ampia ed organica.

In tal senso, i principi contenuti nella Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), vanno nella condivisibile direzione di razionalizzare le spese fiscali esistenti, contemperando finalità redistributive, utilità sociale ed obiettivi di efficienza.

Bene, quindi, che nella Legge Delega si tenga conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE DIGITALI – MANCATO RICONOSCIMENTO ESENZIONE IVA PER DIFETTO DEL REQUISITO OGGETTIVO**Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 201 del 5 agosto 2025**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 201 del 5 agosto 2025, ha escluso l'esenzione Iva per le prestazioni educative di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, nell'ipotesi di certificazioni delle competenze digitali rilasciate da un ente accreditato presso pubbliche amministrazioni. In particolare, la richiesta riguarda il corretto trattamento Iva applicabile ad alcune certificazioni rilasciate da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, sebbene non collegate alla frequentazione di un corso formativo.

Per l'Agenzia la suddetta esenzione IVA presuppone che le prestazioni siano:

- › di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
- › rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo). Sebbene la società istante soddisfi il requisito soggettivo richiesto dalla norma, ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA è necessario, altresì, che la certificazione sia collegata ad uno specifico corso educativo didattico che l'organismo intende realizzare. Questo requisito, con riferimento al caso di specie, non sembra sussistere.

**ESENZIONE AI FINI IRPEF ED IRAP PER LE BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DALLE ITS ACADEMY****Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 204 del 6 agosto 2025**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 204 del 6 agosto 2025, ha chiarito che le borse di studio erogate a valere sui fondi PNRR dagli ITS Academy (istituti tecnici superiori) sono esenti dall'Irpef e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile Irap.

Il suddetto trattamento tributario deriva dal comma 9bis dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, così come modificato in sede di conversione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, il quale ha previsto che «A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a)».

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI RELATIVE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale del 7 agosto 2025, ha approvato il modello aggiornato relativo alla "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025" con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. Il modello è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell'anno 2025, relativamente agli interventi individuati dall'articolo 119 del decreto, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.

DISPONIBILITÀ DELLE FUNZIONALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELLA DELEGA UNICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale del 7 agosto 2025, ha fissato all'8 dicembre 2025 la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Come noto, infatti, con il Provvedimento del 2 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva pubblicato le regole e il modello di Delega Unica agli intermediari per i propri servizi e per quelli dell'Agenzia delle Riscossione, demandando ad un successivo avviso la pubblicazione della data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.

Ora, con il provvedimento in esame si comunica tale data, al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall'8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal citato Provvedimento.

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI NOTIFICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TENUTO A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE RILEVANTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 25 FEBBRAIO 2025, E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025

Con il provvedimento del 7 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Vice Ministro dell'Economia del 25 febbraio 2025. Il modello serve a individuare il soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante prevista dalla disciplina sulla imposta integrativa, di cui al d.lgs. n. 209 del 2023.

Si ricorda che tale tipo di comunicazione costituisce un adempimento essenziale per garantire trasparenza nella determinazione dell'imposta integrativa, ma il legislatore ha previsto che tale obbligo possa essere assolto anche da soggetti diversi, designati dal contribuente: un'impresa locale oppure un'impresa capogruppo (o designata) estera, purché residente in un Paese con cui l'Italia abbia in vigore un accordo qualificato di scambio di informazioni.

La trasmissione potrà avvenire non prima del 30 giugno 2026, e la decorrenza operativa sarà fissata da un apposito avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

CHIARIMENTI IN MERITO AL TRATTAMENTO IVA DEI CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 229 del 3 settembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 229 del 2025, affronta il corretto trattamento ai fini IVA dei corrispettivi percepiti per attività di fruizione di siti storici e naturalistici. Nello specifico, le attività in questione consistono in visite guidate ad una miniera, visite al parco speleologico e traversata di un ponte tibetano.

Le attività di visita alla miniera e parco speleologico, per l'Agenzia, sono esperienze educative e formative, legate a un bene culturale e storico specifico. Pertanto, godranno di esenzione IVA non solo l'accesso, ma anche i servizi strettamente funzionali e inscindibili dalla visita (guide, dispositivi di sicurezza, parcheggi). Questi elementi, infatti, non hanno valore autonomo per l'utente, ma servono unicamente a rendere possibile e sicura la fruizione del percorso culturale.

Per quanto riguarda, invece, la traversata del ponte tibetano, pur essendo richiamato un contesto storico, secondo l'Agenzia, detta attività non si configura come visita culturale. Ne consegue che i corrispettivi sono soggetti a IVA ordinaria.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

ALIQUOTA IVA PER FUNGHI IN POLVERE

DOMANDA Si chiede di sapere l'aliquota IVA applicabile ai "Funghi in polvere" con codici doganali iniziati con 07.12.

RISPOSTA Il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% per "ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04)". I funghi secchi polverizzati, oggetto del quesito, sono però caratterizzati dal codice doganale 07.12. Nella nomenclatura Taric in tale codice rientrano gli "Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati". Non essendo espressamente citati nella Tabella A, parte II del decreto Iva, si ritiene che vada applicata l'aliquota ordinaria del 22%

DISTRUZIONE BENI OBSOLETI

DOMANDA Si chiedono le modalità con cui i fioristi possono dimostrare all'Agenzia delle Entrate la distruzione dei fiori invenduti, spesso deteriorati a causa della loro natura deperibile.

RISPOSTA In assenza di norme specifiche per il settore florovivaistico, si applica la disciplina generale prevista dall'art. 2 del D.P.R. 441/1997. Essa stabilisce: comunicazione preventiva all'Agenzia o alla Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima, indicando luogo, data e modalità della distruzione; redazione di un verbale da parte di pubblici ufficiali; conservazione di documenti probatori (verbali, foto, relazioni). La distruzione può essere affidata a soggetti autorizzati e dimostrata tramite formulario contenente dati su produttore, tipologia, quantità, impianto di destinazione e percorso. Per beni deteriorati di valore inferiore a 10.000 euro è ammessa una procedura semplificata, basata su autocertificazione. Inoltre, per perdite ricorrenti dovute a cali naturali o deterioramenti fisiologici, non è necessaria alcuna comunicazione, poiché tali fenomeni rientrano nella normale gestione aziendale e si riflettono automaticamente sulle rimanenze. In questi casi le perdite vanno rilevate attraverso la riduzione delle rimanenze finali, con effetto diretto sul bilancio. Si raccomanda comunque di adottare procedure interne di documentazione, cronologiche e attendibili, per rafforzare la posizione dell'impresa in caso di controlli

COMPENSAZIONE IVA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di compensazione Iva trimestrale. In particolare si vuole conoscere se le eventuali garanzie sono riferite solo al caso della richiesta trimestrale a rimborso o anche per la compensazione.

RISPOSTA Se il credito da compensare è di ammontare superiore a 5mila euro la compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale non richiede alcuna garanzia, ma solo l'apposizione del visto di conformità. Infatti la prestazione di garanzia è richiesta solo per le domande di rimborso del credito Iva trimestrale di importo superiore a 30mila euro.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

DOMANDA Vengono chiesti chiarimenti in merito alla corretta qualificazione dei contributi finanziati dalla regione con risorse PNRR.

RISPOSTA La qualificazione formale adottata nei bandi regionali e PNRR, che parlano genericamente di "contributi in conto capitale", non può prevalere rispetto alla sostanza economica dell'operazione. È ormai pacifico in dottrina, prassi e giurisprudenza che i contributi vincolati all'acquisto di beni ammortizzabili o a investimenti durevoli vadano trattati contabilmente e fiscalmente come contributi in conto impianti, indipendentemente dall'etichetta formale utilizzata nel provvedimento di concessione. Tale orientamento trova fondamento sia nell'OIC 16, che impone la classificazione in conto impianti dei contributi correlati a beni ammortizzabili sia nella consolidata giurisprudenza della Cassazione, che ha più volte ribadito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (tra le tante: Cass. 781/2011; 23555/2015; 13734/2016; 24985/2021; ord. 22590/2022). Ne consegue che, laddove il bando preveda espressamente l'obbligo di effettuare investimenti in beni strumentali o lavori di ristrutturazione, i contributi in esame devono essere trattati come contributi in conto impianti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IL CREDITO D'IMPOSTA POS UTILIZZATO MA INESISTENTE

DOMANDA Si chiede se sia ammesso il ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione ad 1/8 nel caso di un'azienda che ha utilizzato il credito d'imposta Pos risultato poi inesistente.

RISPOSTA Come noto, il credito d'imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un'agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che, nell'anno d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400mila euro. Tanto premesso, la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 166 del 2002 prevede che "il contribuente che ha utilizzato in compensazione con il modello di pagamento F24 crediti d'imposta in misura superiore a quanto dovuto può, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472) regolarizzare la propria posizione versando l'importo del credito d'imposta non spettante, maggiorato degli interessi, con il modello di pagamento F24, avendo cura di indicare nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d'imposta utilizzato in eccesso, nella colonna "importi a debito versati" l'importo del credito da restituire e nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento".





Ottobre

Scadenzario
2025
fiscale

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Dichiarazione precompilata

Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE

Dichiarazione 730

Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille da parte dei sostituti d'imposta

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE

Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Acconti Irpef, Ires, Irap

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025

Liquidazioni periodiche Iva

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

LUNEDÌ 20 OTTOBRE**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Misuratori fiscali e registratori telematici

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

LUNEDÌ 27 OTTOBRE**Dichiarazioni integrative**

Consegna Mod. 730/2025 integrativo

Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

VENERDÌ 31 OTTOBRE**IRAP**

Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta

Dichiarazioni integrative

Dichiarazione integrativa redditi ed IRAP anni precedenti

Consolidato fiscale nazionale

Opzione per il consolidato nazionale

Trasparenza fiscale

Opzione per la tassazione per trasparenza

Regime transfrontaliero di franchigia Iva

Presentazione comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia

Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

OSS/IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS/IOSS

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo.

